



TRIBUNALE DI PAVIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Prima Civile
UFFICIO CONCORSUALE

Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n.3-1/2023

**SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL
SOVRAINDEBITATO**

Il Tribunale composto dai seguenti Magistrati:

Presidente
Giudice relatore
Giudice

visto il ricorso proposto in data 10.01.2023;
sentito il giudice relatore;

da

-debitore ricorrente-

e con l'ausilio del Professionista dell'OCC

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
visto l'art. 270 CCII;

PQM

1. **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
2. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura
3. **nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2 CCII
4. **ordina** il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;



5. **assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. **ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, **invita il nominato liquidatore a valutare attentamente – e conseguentemente a motivare – il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;**
9. **ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. **determina, valutate le osservazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia (n. 1 persone compreso il ricorrente), ad eccezione della somma di € 30,00 da versare con cadenza mensile per i successivi tre anni che dovrà essere messa a disposizione della procedura;**
11. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. **precisa** che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
13. **precisa** che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
14. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
15. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;

16. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (*procedure in materia di sovraindebitamento*).
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Si comunichi.

Pavia, 23/01/2022

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

